

LA TREMONTI TER

La cd. Tremonti è quella legge nata con il precipuo fine di riavviare l'economia stagnante, che esclude dall'imposizione reddituale un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.

Gli investimenti che godono dell'agevolazione sono quelli realizzati dal 1° luglio 2009 fino al 30 giugno 2010.

L'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali del principio di competenza temporale.

E pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

Riferimenti normativi:

- Art. 5 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- Tabella Ateco 2007. Divisione 28
- Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009

Giugno 2010